



Roma, 24/06/2010

Protocollo: R.U. 85800

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
delle Dogane

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane

Allegati: 1

LORO SEDI

Alla Direzione Centrale Accertamenti e  
Controlli

Alla Direzione Centrale Tecnologie per  
l'Innovazione

All'Ufficio Centrale Antifrode

Al Servizio Autonomo Interventi nel Settore  
Agricolo

SEDE

**OGGETTO:** Reg. UE n. 169/2010 del 1° marzo 2010 della Commissione che modifica il Reg. CEE n. 2454/93 che fissa talune disposizioni di applicazione del Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 marzo 2010 è stato pubblicato il Reg. UE n.169 del 1°marzo 2010 che apporta alcune modifiche al Reg. CEE n.2454/93 (DAC) le cui disposizioni entrano in vigore il 1°luglio 2010 (allegato 1).

Il regolamento si compone di due articoli (di cui il secondo fissa la data di applicazione) e tre allegati.

L'art. 1 concerne il nuovo sistema unico di identificazione e registrazione degli operatori economici (E.O.R.I.), introdotto dal Reg. CE n. 312 del 16 aprile 2009 ed obbligatorio dal 1° luglio 2009 con riferimento alla registrazione degli operatori economici non stabiliti nel territorio della Comunità.

L'art. 4 terdecies, par. 3 lett. a) delle DAC prevede che tali operatori, qualora siano privi di numero E.O.R.I., siano soggetti alla registrazione allorché presentino nella Comunità una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria, salvo che si tratti di dichiarazione verbale o di dichiarazione ai fini del regime di ammissione temporanea.

A tal riguardo, l'art.1 del Reg.UE n. 169, apportando una modifica al predetto par. 3 lett. a), introduce ulteriori ipotesi di esenzione dall'obbligo di registrazione ai fini dell'attribuzione di un numero E.O.R.I. per le dichiarazioni relative al regime dell'ammissione temporanea e del transito.

Per il regime di ammissione temporanea, viene specificato che l'esenzione dall'obbligo di registrazione si estende, per ovvie ragioni di coerenza, anche alla dichiarazione di riesportazione (cod. 3153 della casella 37 del DAU), pertanto gli operatori interessati, qualora non siano già titolari di numero E.O.R.I, potranno utilizzare per la compilazione della dichiarazione doganale di riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea il codice "0" preceduto dal codice ISO del paese di stabilimento.

Per il regime del transito, vengono introdotte specifiche disposizioni di esenzione in presenza delle seguenti fattispecie:

- una dichiarazione per il vincolo delle merci al regime di transito comune, presentata da operatori economici stabiliti nei paese EFTA (Parti contraenti nella Convenzione sul transito comune), in quanto operatori già identificati attraverso il T.I.N. (trader identification number) associato alla garanzia (G.R.N.);

- una dichiarazione per far circolare le merci in regime di transito comunitario presentata dagli operatori economici stabiliti ad Andorra e San Marino, in analogia a quanto sopra.

In entrambe le ipotesi, l'esenzione è limitata ai soli casi nei quali la dichiarazione di transito non contenga le informazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita (dati sicurezza), in quanto in tal caso l'art. 4 terdecies par.3 lett. b) e l'allegato 30 bis del Reg. CEE n. 2454/93 prevedono al riguardo che venga fornito il numero E.O.R.I della persona che presenta la dichiarazione.

Con tale ultima disposizione la Commissione ha inteso non gravare di ulteriori adempimenti, gli operatori di quei paesi con i quali è stata stipulata una convenzione internazionale al fine di non incrementare le formalità al confine, ma limitando il beneficio alle sole dichiarazioni di transito senza dati sicurezza.

A quest'ultimo proposito, si richiamano la Decisione n.76/2009 del 30 giugno 2009 adottata dal Comitato misto SEE per gli scambi tra la Comunità e la Norvegia e l'accordo con la Confederazione svizzera, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2009, sull'agevolazione delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.

In tali ipotesi, gli operatori potranno utilizzare il proprio codice identificativo attribuito dall'autorità competente preceduto dal codice ISO del Paese.

Gli operatori stabiliti negli Stati sopra specificati che fossero invece già registrati nella banca dati E.O.R.I, con l'attribuzione del relativo numero, avranno cura di utilizzarlo anche per le fattispecie sopra descritte.

Gli allegati del regolamento contengono alcuni emendamenti agli allegati 30 bis, 37 e 38 del Reg. CEE n. 2454/93 al fine di allineare i dati da utilizzare per la compilazione della dichiarazione doganale e la loro descrizione alle modifiche intervenute nelle disposizioni giuridiche di riferimento.

Al riguardo si segnala:

1- l'inserimento di un nuovo dato nell'allegato 30 bis al fine di consentire all'ufficio doganale del primo aeroporto o porto di arrivo di inviare, qualora necessario, le informazioni sui rischi agli uffici successivi, ai sensi dell'art.184 sexties delle DAC.

2- l'istituzione di due nuovi codici da utilizzare per la compilazione della casella 40 del DAU (dichiarazione sommaria/documento precedente) in relazione alla indicazione della dichiarazione sommaria:

cod. 355 – dichiarazione sommaria di entrata

cod. 337 – dichiarazione sommaria per la custodia temporanea

3- la nuova denominazione del codice 76, utilizzato nella compilazione della casella 37 del DAU per vincolare particolari prodotti del settore delle carni bovine al regime del deposito doganale prima dell'esportazione e del codice 77 per la produzione di talune conserve di carni bovine sotto controllo doganale ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, a seguito dell'abrogazione del Reg. CEE n. 565 del 4 marzo 1980 operata con il Reg. CE n.1713 del 20 novembre 2006 e della nuova disciplina dettata dai Reg. CE n. 1731 e n. 1741 del 23 e 24 novembre 2006.

Al riguardo, si evidenzia che, non trattandosi di modifiche di natura sostanziale, per la disciplina delle operazioni di specie deve farsi riferimento alle istruzioni diramate dal S.A.I.S.A con nota prot. 96380 del 10 luglio 2009.

4- il riordino dei codici da utilizzare nella casella 44 quali “menzioni speciali” per il regime dell’esportazione con procedura semplificata, con la soppressione dei codici 30 100 e 30 200 in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 280 par. 3 e dell’art. 286 par. 4 del Reg. CE n.2454/93.

Si pregano codeste Direzioni di voler dare ampia diffusione della presente nota, vigilando sulla corretta applicazione da parte degli uffici doganali e fornendo eventuali istruzioni integrative.

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/93

## REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 4 *duodécies* a 4 *unvicies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione<sup>(3)</sup>, stabilisce che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità devono essere registrati dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro interessato. Occorre tuttavia specificare che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità che presentino, all'interno della Comunità, una dichiarazione in dogana al fine di far circolare merci in regime di ammissione temporanea non dovranno essere registrati per l'assegnazione di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») nel caso in cui appurino il regime in questione tramite riesportazione.
- (2) Sia gli operatori economici stabiliti in un paese firmatario della convenzione relativa al regime comune di transito, approvata con decisione 87/415/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup> diverso dall'Unione europea, che presentino una dichiarazione in dogana al fine di far circolare merci in regime comune di transito, sia gli operatori economici stabiliti ad Andorra e San Marino che presentino una dichiarazione in dogana allo scopo di far circolare merci in regime di transito comunitario sono già in possesso di un numero di identificazione dell'operatore utilizzabile ai fini della loro identificazione. Occorre pertanto che siano esonerati dall'obbligo di registrazione per l'assegnazione di un numero EORI. Occorre tuttavia limitare l'esenzione ai soli casi in cui i dati forniti con la dichiarazione in dogana non sono usati come dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita, poiché in tali casi un numero EORI serve per poter effettuare analisi di rischio.
- (3) In considerazione dell'articolo 186 del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009, appare necessario adeguare l'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (4) Al fine di consentire all'ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata di inviare, se del caso, all'ufficio doganale di qualsiasi successivo porto o aeroporto le

informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità con l'articolo 184 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre aggiungere nell'allegato 30 bis del predetto regolamento un nuovo dato obbligatorio, nonché la relativa nota esplicativa.

- (5) Nella redazione dell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si deve tenere in considerazione il fatto che, in determinati casi, i dazi doganali sono imposti in applicazione di accordi doganali conclusi dall'Unione europea.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(5)</sup> è stato abrogato. Attualmente, il regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione<sup>(6)</sup> stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione, mentre il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione<sup>(7)</sup> reca modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine che, prima di essere esportate, devono essere sottoposte a controlli doganali durante la produzione. Gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere aggiornati di conseguenza.
- (7) L'articolo 152, paragrafo 1, lettera a) *bis*, del regolamento (CEE) n. 2454/93 come modificato dal regolamento (CE) n. 215/2006<sup>(8)</sup> prevede un sistema in base al quale i prezzi unitari notificati dagli Stati membri e comunicati dalla Commissione europea possono essere usati per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili importate in conto consegna. Il suddetto sistema sostituisce norme specifiche per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili definite agli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Occorre pertanto aggiornare l'allegato 38 di tale regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli<sup>(9)</sup> è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli<sup>(10)</sup>. Occorre modificare di conseguenza l'allegato 38 al regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(10)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

- (9) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup> è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(2)</sup>. È necessario modificare di conseguenza la casella 37 dell'allegato 38 al regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (10) Viste le disposizioni in materia di procedure semplificate stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006 <sup>(3)</sup> occorre aggiornare di conseguenza i codici relativi alle «Informazioni supplementari» nella casella 44 dell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, e il regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006, prevede la dichiarazione sommaria ai fini della custodia temporanea. Occorre pertanto che entrambe le dichiarazioni vengano incluse nell'«Elenco delle abbreviazioni dei documenti» di cui all'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (13) Ai fini di un'agevole attuazione del presente regolamento, è necessario concedere un certo lasso di tempo agli Stati membri affinché possano adeguare i loro sistemi informatici.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
- 1) nell'articolo 4 *terdecies*, paragrafo 3, il testo della lettera a), è sostituito dal seguente:
- «a) presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che si tratti di una delle seguenti:
- i) una dichiarazione in dogana effettuata in conformità degli articoli da 225 a 238;
- ii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea o in appuramento di detto regime tramite riesportazione;
- iii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime comune di transito da un operatore economico stabilito in un paese firmatario della convenzione relativa alla procedura comune di transito diverso dall'Unione europea, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
- iv) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di transito comunitario da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita»;
- 2) l'allegato 30 *bis* è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 4) l'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2010.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

## ALLEGATO I

L'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

- 1) nella sezione 1, nota 1, la seconda frase del punto 1.3 è soppressa;
- 2) la sezione 2 è modificata come segue:

- a) nella tabella 1 è aggiunta la riga seguente:

«Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata		Z»
--	--	----

- b) nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga:

«Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata		Z»
--	--	----

- c) nella tabella 5 è aggiunta la seguente riga:

«Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata		Z»
--	--	----

- 3) la sezione 4 è modificata come segue:

- a) nella nota esplicativa dei dati «Ufficio doganale di uscita», il primo comma è sostituito dal seguente:

«Codice previsto nell'allegato 38 per la casella 29 del DAU relativo all'ufficio doganale di uscita contemplato»;

- b) è aggiunta la seguente nota esplicativa dei dati «Indicatore di circostanze particolari»:

«Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Il suddetto codice va fornito qualora il codice del modo di trasporto fino alla frontiera sia 1, 4 oppure 8.

Il codice deve conformarsi al modello previsto nell'allegato 38 per la casella 29 del DAU relativo agli uffici doganali di entrata.»

## ALLEGATO II

L'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) al titolo I, sezione B, rubrica «Legenda» il titolo di colonna B è sostituito dal seguente:

«B: operazioni di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione 76, 77»;

2) il titolo II, sezione A, è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«A. FORMALITÀ RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE, ALLA RIESPORTAZIONE, ALLE OPERAZIONI DI DEPOSITO DOGANALE O DI PRODUZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE DI MERCI SOGGETTE ALLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE, AL PERFEZIONAMENTO PASSIVO, AL TRANSITO COMUNITARIO E/O ALLA GIUSTIFICAZIONE DEL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI.»;

b) nella «Casella 8», primo comma, la seconda frase è soppressa.

---

## ALLEGATO III

Il titolo II dell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) la «casella 1» è modificata come segue:

a) nella «prima suddivisione», il secondo comma del codice CO è sostituito dal seguente:

«Per il vincolo delle merci al regime di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.»;

b) nella «seconda suddivisione» i codici X e Y sono sostituiti dai seguenti:

«X per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come B ed E;

Y per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come C e F»;

2) nella casella 36, al punto 1 il codice 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dazi doganali in applicazione di accordi doganali conclusi dall'Unione europea»;

3) la casella 37 è modificata come segue:

a) la sezione A «Prima suddivisione», è modificata come segue:

i) Al codice 49 gli «esempi» sono sostituiti dai seguenti:

«Esempi: Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

      Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania»;

ii) i codici 76 e 77 sono sostituiti dai seguenti:

«76 Assoggettamento al regime del deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione.

*Esempio:* carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (\*)].

77 Produzione di merci sotto controllo delle autorità doganali (ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 13 e 14, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

*Esempio:* Conserve di carni bovine prodotte sotto controllo delle autorità doganali prima dell'esportazione [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (\*\*)].

(\*) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

(\*\*) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.»;

b) la sezione B, «Seconda suddivisione», è modificata come segue:

i) nella tabella «Prodotti agricoli» le voci relative ai codici E01 e E02 sono sostituite dalle seguenti:

«Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili [articolo 152, paragrafo 1, lettera a), bis]	E01
Valori forfettari all'importazione [per esempio: regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (*)]	E02
(*) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.;	

ii) nella tabella «Altro», la voce relativa al codice F63 è sostituita dalla seguente:

«Introduzione in deposito di approvvigionamento [articoli da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (*)]	F63
(*) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.»	

4) alla casella 40, nella tabella «Elenco delle abbreviazioni dei documenti», tra le righe «T2M» e «Altro» sono inserite le righe seguenti:

«Dichiarazione sommaria di entrata	355
Dichiarazione sommaria per la custodia temporanea	337»

5) alla casella 44, Sezione 1, il testo relativo alle «Menzioni speciali», è modificato come segue:

a) l'«Esempio»: è sostituito dal seguente:

«Esempio: il dichiarante può indicare di volere che l'esemplare 3 gli venga restituito inserendo nella casella 44 "RET-EXP" oppure il codice 30400 (articolo 793, bis, paragrafo 2);»

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le menzioni speciali sono elencate alla fine del presente titolo»;

6) in «Menzioni speciali — Codice XXXXX» la tavola «All'esportazione: Codice: — 3 xxxx» è sostituita dalla seguente:

«All'esportazione: — Codice: 3 xxxx

298	Esportazioni di merci agricole nel quadro di destinazioni particolari:	Articolo 298 del regolamento (CEE) n. 2454/93, destinazione particolare: merci destinate all'esportazione — esclusa applicazione delle restituzioni agricole	44	30 300
793 bis, paragrafo 2	Recupero dell'esemplare 3	"RET-EXP"	44	30 400»